

Sì alla legge, con qualche correttivo

Fiduciari ticinesi, Mon Repos accoglie parzialmente il ricorso: annullata la norma sull'obbligo di revisione

di **Andrea Manna**

Il Ticino può continuare a regolamentare le professioni di fiduciario, mantenendo quindi fra i requisiti per il loro esercizio quello dell'autorizzazione. Ma alcune norme della nuova legge – approvata nel dicembre 2009 dal Gran Consiglio e frutto della riforma del testo varato nel 1984 – sono incostituzionali e vanno pertanto cancellate. In particolare la norma che avrebbe imposto a ogni fiduciario di “disporre di un revisore indipendente” che “certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'autorità di vigilanza”.

Così ha deciso il Tribunale federale pronunciandosi sul ricorso inoltrato agli inizi di marzo dello scorso anno dall'avvocato **Simone Gianini**, dello studio legale Barchi Nicoli Trisconi e associati di Lugano, per conto di un avvocato, di un fiduciario (entrambi ticinesi) e di un economista residente oltre Gottardo. Sollecitavano l'annullamento dell'intera legge, la LFid. In via subordinata chiedevano che diversi dei trentuno articoli dei quali consta la normativa votata dal parlamento cantonale venissero dichiarati non conformi al diritto federale. Ma la nuova LFid – la cui entrata in vigore è stata a suo tempo congelata in seguito all'effetto sospensivo invocato dai ricorrenti e accordato dai giudici federali – è nel complesso valida. «Vi è un interesse pubblico evidente a sostegno di una normativa che prevede misure di polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale», scrive l'Alta corte nelle trentasei pagine della sentenza datata 24 no-



L'avvocato Simone Gianini, patrocinatore dei tre liberi professionisti

vembre. Mon Repos non ha dubbi: la Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (commercialista, immobiliare e finanziario) «è giustificata da un interesse pubblico preponderante». Nel ricorso si faceva anche notare, come si ricorda nel recente verdetto, che ci sono già normative federali, per esempio quella sulle Borse e il commercio di valori mobiliari, che disciplinano accesso e modalità di esercizio di molte attività fiduciarie. «I campi di applicazione delle leggi federali», rilevano però i magistrati di Losanna, sono in genere «settoriali, meno estesi e gli scopi differenti da quelli ricercati dalla LFid».

C'è già l'autorità di vigilanza

Se la richiesta di annullare tutta la legge è stata respinta,

non tutte le censure sollevate nel ricorso sono state ritenute prive di fondamento. Il Tribunale federale ha infatti parzialmente accolto il ricorso formulato da Gianini. Lo ha accolto con riferimenti a tre articoli.

A cominciare da quello sull'obbligo di revisione cui abbiamo accennato all'inizio, fra le misure «più significative» che si volevano introdurre con la revisione della normativa del 1984. Una misura considerata dai ricorrenti sproporzionata. «La tutela della clientela fatta valere dal Consiglio di Stato (...) così come la verifica della legalità menzionata nel messaggio» riguardante la riforma della legge «sono scopi certamente ragionevoli», annota Mon Repos: in base alla LFid approvata nel 2009 tali scopi «sono tuttavia perseguiti anche dall'autorità di vigilanza» sui fiduciari. Autorità («è presieduta da un

magistrato ed è composta da rappresentanti delle categorie professionali, tutti nominati dal Consiglio di Stato») alla quale la nuova normativa assegna appunto «competenze generali di sorveglianza sull'attività dei fiduciari e sull'osservanza della legge». La «riorganizzazione» e l'«estensione» dei compiti di questo organo di controllo «sono anch'esse annoverate tra le modifiche più significative della legge». In simili condizioni, affermano ancora i giudici federali, «la funzione di controllo supplementare che l'articolo 17 cpv. 1 della LFid attribuisce ai revisori indipendenti si sovrappone a quella che già compete all'autorità di vigilanza». Per il Tribunale federale «non è di conseguenza possibile giustificare con il solo richiamo alla necessità della “verifica della legalità o della osservanza della legge” un'ingerenza così estesa e indefinita nella libertà economica». Secondo Mon Repos la portata della norma è talmente vasta «da lasciare temere con grande verosimiglianza che potrà essere applicata in urto con i principi costituzionali». Ergo: annullato il primo capoverso dell'articolo 17, poiché contrario alla Costituzione federale, ovvero «lesivo del principio della proporzionalità».

Agli avvocati non si applica la LFid

Avvocati e legge sui fiduciari. Dando ragione ai ricorrenti, la massima istanza giudiziaria elvetica ha ordinato l'abrogazione anche della lettera 'd' dell'articolo 7 della LFid. In pratica i legali iscritti nel registro cantonale degli avvocati non sottostanno alla normativa sui fiduciari per tutte

le loro attività, anche se di carattere fiduciario. Ciò perché già oggi la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, alla quale sono sottoposti, «unifica esaurientemente le regole professionali e le sanzioni disciplinari».

La terza (e ultima) disposizione della LFid contestata dai ricorrenti e cancellata per incostituzionalità da Mon Repos sta nella frase contenuta nell'articolo 14 che prescrive al fiduciario gestore di patrimoni di “ottenere il consenso scritto” del cliente

per i cosiddetti investimenti collettivi di capitali.

Richiamando il Codice delle obbligazioni, il Tribunale federale ricorda che «la questione è retta esclusivamente dal diritto federale e ai Cantoni è quindi preclusa la possibilità d'imporre una forma particolare laddove il legislatore federale vi abbia rinunciato». Ebbene, rammenta l'Alta corte, «il diritto civile federale non prescrive nessuna forma per la stipulazione del contratto di mandato», quale è il contratto tra fiduciario e cliente.

Gianini: soddisfatto 'Chiarezza e paletti'

I ricorrenti non hanno centrato l'obiettivo principale – l'annullamento della legge uscita dal parlamento nel dicembre 2009 – ma l'avvocato Gianini, che li ha patrocinati, si dichiara comunque soddisfatto. «Il Tribunale federale – osserva il legale da noi interpellato – ha giudicato incostituzionali tre norme della LFid fra cui quella, importante, che avrebbe obbligato i fiduciari a far capo a un revisore esterno per la verifica annuale del rispetto delle disposizioni di legge. Una norma ritenuta da Losanna sproporzionata e che, aggiungo io, se applicata come era previsto avrebbe comportato costi abnormi per il fiduciario, il quale li avrebbe ribaltati sulla clientela». Mon Repos, prosegue l'avvocato Gianini, «ha fatto inoltre chiarezza su diversi aspetti – per esempio i fiduciari autorizzati in virtù dei requisiti contemplati dalla legge del 1984 potranno continuare a operare anche in base alla nuova LFid – e ha fissato dei paletti di cui il Cantone dovrà tenere conto quando elaborerà il regolamento d'applicazione». Uno di questi «riguarda la Legge federale sul mercato interno: al fiduciario proveniente da oltre Gottardo e che intende esercitare la professione in Ticino non potrà essere imposta tutta una serie di restrizioni, il che comporterà inevitabilmente uno svantaggio per il fiduciario ticinese. Per il Tribunale federale starà al Cantone evitare che i vantaggi di cui gode il primo costituiscano delle eccessive disparità di trattamento nei confronti del secondo».

A.M.A.



La sede del Tf